

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017
505/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ OLZA S.R.L. NEI CONFRONTI
DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 16201

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 17 marzo 2017 (prot. Autorità 10426 del 17 marzo 2017), la Olza S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il calcolo del corrispettivo di cessione dell'impianto di rete, realizzato dal medesimo reclamante, per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificato dal codice di rintracciabilità 16201;
2. con nota del 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11637), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 20 aprile 2017 (prot. Autorità 15292 del 21 aprile 2017), il gestore ha presentato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 16 giugno 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 281/05, recante *“Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”*:
 - a) l'articolo 12, comma 1, che consente ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, previa richiesta da presentare al gestore di rete, di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, come eventualmente modificato in sede di predisposizione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (di seguito: STMD);
 - b) l'articolo 13, comma 5, che definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore nel caso in cui quest'ultimo decida di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza tra i costi standard di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuati nella STMD e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, della medesima deliberazione 281/05.

QUADRO FATTUALE:

6. In data 22 agosto 2008, un produttore da fonte rinnovabile (di seguito: produttore) presentava, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, una

- domanda di connessione alla rete elettrica per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 999,04 kWp, sito nel Comune di Soletto (LE);
7. in data 25 novembre 2008, in riscontro alla sopracitata richiesta di connessione, il gestore inviava al produttore la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), identificata con il codice di rintracciabilità 16201;
 8. in data 19 gennaio 2009, il produttore accettava la STMG e presentava al gestore l'istanza di effettuare l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
 9. in data 10 marzo 2009, il produttore inviava al gestore una proposta di realizzazione dell'impianto di rete alternativa rispetto a quella formulata dal gestore in data 25 novembre 2008; in dettaglio il produttore, avendo constatato la presenza di altri due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile limitrofi al proprio, segnalava al gestore l'opportunità di unificare i tre impianti di rete, realizzando un solo elettrodotto anziché tre elettrodotti paralleli, come invece previsto nelle rispettive STMG emesse dal gestore;
 10. in data 23 novembre 2009, il produttore presentava al gestore la richiesta di validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione, allo scopo di avviare il prescritto iter autorizzativo;
 11. in data 29 gennaio 2010, il gestore validava il progetto dell'impianto di rete mediante l'apposizione del timbro recante la dicitura: *“la soluzione individuata e progettata in questo elaborato risulta tecnicamente idonea per realizzare la connessione richiesta”*;
 12. con nota del 10 giugno 2010, il produttore comunicava al gestore l'avvenuto versamento del corrispettivo a copertura dei costi per l'elaborazione della STMD, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, ribadendo la volontà di eseguire autonomamente i lavori di realizzazione dell'impianto di rete, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del medesimo provvedimento;
 13. in data 14 settembre 2010, dopo aver ricevuto dal produttore l'atto autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete, il gestore elaborava e inviava la STMD; nel paragrafo 2 della STMD, il gestore precisava che *“nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di connessione, la delibera 179/08 ha modificato anche il comma 13.5 della delibera 281/05, prevedendo un rimborso correlato con le disposizioni del citato comma 13.4”*;
 14. con nota del 20 settembre 2010, il produttore accettava tale STMD;
 15. successivamente il reclamante, subentrato in data 24 marzo 2011 al produttore, originario titolare della pratica di connessione, completava l'impianto di rete per la connessione in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore;
 16. in data 28 maggio 2011, il gestore collaudava con esito positivo l'impianto di rete e attivava quindi la connessione in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore medesimo;
 17. in data 20 febbraio 2015, il gestore trasmetteva al reclamante una bozza dell'atto di acquisizione dell'impianto di rete, quantificando:

- a) in 258.465,00 euro (IVA esclusa) il valore dell'impianto di rete oggetto della compravendita;
 - b) in 247.403,00 euro (IVA esclusa) il corrispettivo per la connessione posto a carico del reclamante "*determinato in fase di preventivazione in base alle indicazioni della delibera AEEG 281/05, come modificata dalla delibera AEEG 179/08, ed aggiornato con il presente atto per tener conto delle modifiche apportate dal produttore in sede di realizzazione dell'impianto*" (paragrafo 11 della bozza dell'atto di acquisizione, Allegato 15b al reclamo);
 - c) in 11.062,00 euro, pari alla differenza dei valori indicati rispettivamente ai punti a) e b), il corrispettivo dovuto al produttore per l'acquisto dell'impianto di rete;
18. con nota del 21 gennaio 2016, il reclamante contestava al gestore l'entità del suddetto corrispettivo, ritenendo di avere diritto ad un corrispettivo di gran lunga maggiore, calcolato in conformità all'articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05;
 19. con nota del 25 febbraio 2016, il gestore sollecitava il reclamante a sottoscrivere l'atto di cessione, senza, peraltro, dare riscontro alle contestazioni del reclamante;
 20. con nota del 7 febbraio 2017, il reclamante reiterava allora le proprie contestazioni, insistendo per ottenere il maggiore corrispettivo, a suo dire, dovuto in applicazione dell'articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05;
 21. con nota del 6 marzo 2017, il gestore respingeva la richiesta del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. Il reclamante afferma che l'importo del corrispettivo, pari a 11.062,00 euro, calcolato dal gestore nella bozza dell'atto di cessione dell'impianto di rete, sarebbe erroneo in quanto non conforme a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
23. il reclamante, quindi, quantifica in 235.000 euro il corrispettivo che ritiene di avere diritto a ricevere per la cessione dell'impianto di rete, calcolato "*secondo i criteri stabiliti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05*";
24. il reclamante, pertanto, chiede che il gestore sia tenuto a versare a proprio favore tale corrispettivo per la cessione dell'impianto di rete.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

25. Il gestore afferma che "*il corrispettivo di connessione di cui all'art. 13 della Delibera 281/05 deve necessariamente essere determinato con esclusivo riferimento alle opere di connessione indicate nella STMG*". La STMG a cui il gestore fa riferimento è quella trasmessa al produttore il 25 novembre 2008 e successivamente accettata dal produttore medesimo. Sulla base di tali

- premesse, il gestore afferma quindi che l'importo da versare al reclamante per la cessione dell'impianto è pari a 11.062,00 euro (IVA esclusa);
26. il gestore ritiene, infatti, che il progetto dell'impianto di rete presentato per la validazione in data 23 novembre 2009 fosse differente da quello indicato nella STMG, *“atteso che prevedeva l'ubicazione del punto di connessione alla rete (ovvero la cabina di consegna) in prossimità dell'impianto di produzione anziché nelle immediate vicinanze della linea MT esistente e, soprattutto, prevedeva la realizzazione dell'impianto di rete mediante l'interramento di un doppio cavo MT per una distanza complessiva pari a circa 2,65 km (lunghezza complessiva del cavo MT circa 5,3 km)”*;
 27. il gestore afferma, inoltre, che tale variazione della STMG *“non rispondeva affatto ai criteri di minimo tecnico”*, evidenziando, in particolare, i maggiori costi derivanti dalla scelta di interrimento dei cavi al posto della soluzione aerea prevista nella STMG iniziale;
 28. il gestore conclude quindi che *“proprio in ragione di ciò con la richiesta sopramenzionata del 23 novembre 2009, il produttore aveva espressamente dichiarato di farsi carico dei maggiori e/o diversi oneri derivanti dalle variazioni apportate alla STMG accettata, riconoscendo pertanto che i maggiori costi della diversa soluzione proposta rimanessero definitivamente a suo esclusivo carico”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. Ai fini della decisione del presente reclamo, occorre richiamare, preliminarmente, alcune definizioni scolpite nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, laddove, per *“impianto di rete per la connessione”*, si intende la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, mentre, con la dicitura *“impianto di utenza per la connessione”*, si fa riferimento alla porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
30. ai sensi della deliberazione 281/05, quindi, una soluzione tecnica di connessione può essere suddivisa in due tratti: il primo, dall'impianto di produzione alla cabina di consegna, fa parte dell'impianto del produttore (impianto di utenza); il secondo, dalla cabina di consegna alla rete elettrica esistente, anche se realizzato dal produttore, diventa invece parte della rete elettrica del gestore (impianto di rete);
31. l'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05 consente ai produttori da fonte rinnovabile di progettare e realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, nel rispetto degli standard tecnici e delle specifiche di progetto essenziali definite dal gestore di rete. In tal caso, il gestore di rete deve comunque elaborare la STMD, che deve essere assunta dai produttori

- quale soluzione di riferimento ai fini della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
32. una volta realizzato l'impianto di rete, a fronte della documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dell'impianto stesso, il produttore cede l'impianto di rete al gestore, il quale remunera il produttore con un corrispettivo, definito amministrativamente dall'Autorità, allineato al valore standard delle opere di connessione indicate nella STMD;
 33. l'impianto di rete per la connessione così realizzato e ceduto entra, quindi, a far parte, a tutti gli effetti, della rete elettrica del gestore e quest'ultimo, pertanto, lo può utilizzare anche per connettere altre utenze.
 34. Ciò premesso, si evidenzia, in primo luogo, come nella fattispecie il gestore, nel calcolare il corrispettivo economico da riconoscere al reclamante per la cessione dell'impianto di rete, non abbia applicato correttamente quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05. Tale disposizione, infatti, prevede che il corrispettivo che il gestore è tenuto a versare al produttore, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, debba essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD. Il gestore, invece, ha calcolato il predetto corrispettivo facendo riferimento ai costi dell'impianto di rete individuato nella STMG;
 35. il gestore, così facendo, ha posto a carico del reclamante, quasi integralmente, i costi di realizzazione dell'impianto di rete da questi realizzato; il valore del corrispettivo che il gestore intenderebbe versare al reclamante è, infatti, pari a circa il 4% del corrispettivo che spetterebbe al medesimo reclamante in applicazione della deliberazione 281/05;
 36. a sostegno della propria tesi, il gestore afferma che il reclamante avrebbe richiesto, impegnandosi ad assumere a suo totale carico i maggiori costi, una modifica della STMG; la tesi del gestore si basa esclusivamente sulla frase standard riportata nella nota con cui il reclamante ha inviato per l'approvazione il progetto dell'impianto di rete: *“per tutte le variazioni apportate rispetto alla STMG si conferma integrale accettazione a proprio carico dei maggiori e/o diversi oneri derivanti dalle stesse variazioni”*. Ebbene, tale frase non può certo avere come conseguenza la disapplicazione della deliberazione 281/05, al punto da decurtare del 96% il valore del corrispettivo spettante al reclamante in base alla regolazione dell'Autorità;
 37. è opportuno rammentare altresì che l'iter di connessione regolato dalla deliberazione 281/05 prevede una serie di fasi sequenziali in cui la soluzione di connessione viene descritta con dettaglio sempre maggiore e, in particolare:
 - a) in seguito all'accettazione della STMG, nel caso in cui il produttore provveda agli adempimenti relativi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete, il gestore convalida il progetto da presentare alle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

- b) in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore è tenuto alla elaborazione della STMD, che rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti (articolo 8, comma 7, Allegato A alla deliberazione 281/05);
 - c) dopo la realizzazione delle opere di rete e prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il gestore effettua il collaudo dell'impianto di rete per la connessione;
38. tanto premesso, nella fattispecie non risulta che il gestore abbia mai contestato al reclamante, in nessuna delle sopra descritte fasi, la difformità dei progetti e delle modalità realizzative delle opere di rete rispetto alla STMG; anzi il gestore, al paragrafo 2 della STMD da esso stesso elaborata, preannunciava al produttore il "rimborso" *ex* articolo 13 della deliberazione 281/05. Appare quindi singolare che il gestore abbia approvato il progetto dell'impianto di rete ed emesso la STMD senza rilevare alcuna difformità rispetto alla soluzione indicata nella STMG, attendendo la sottoscrizione dell'atto di cessione, quindi circa cinque anni, per contestare il progetto dell'impianto ormai realizzato ed entrato in esercizio.
39. Quanto al fatto che, secondo il gestore, l'impianto di rete realizzato dal reclamante non avrebbe le caratteristiche della "soluzione tecnica minima" prescritta dalla deliberazione 281/05, si rileva che:
- a) il progetto dell'impianto di rete, presentato dal reclamante in data 23 novembre 2009, unifica tre impianti di rete distinti e paralleli che il gestore aveva indicato nelle rispettive STMG, provvedendo dunque, rispetto alle suddette STMG, ad una riduzione dei km di elettrodotto da realizzare;
 - b) l'impianto realizzato dal reclamante risulta conforme alla STMD elaborata dal gestore; ragion per cui non è dato comprendere perché il gestore abbia prima predisposto una STMD che, per definizione (deliberazione 281/05), dovrebbe costituire la soluzione tecnica minima e poi, a distanza di oltre cinque anni, abbia dichiarato che l'impianto realizzato dal reclamante, in conformità a tale STMD, non integrerebbe la soluzione al minimo tecnico

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Olza S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 16201, avendo accertato la violazione dell'articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
 - a) trasmettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, alla Olza S.r.l. e all'Autorità l'atto di cessione dell'impianto di rete relativo alla pratica di connessione 16201, reso conforme alle disposizioni di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;

- b) provvedere a versare al reclamante, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, da parte della Olza S.r.l., del contratto di cessione dell'impianto di rete relativo alla pratica di connessione 16201, il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni